

SCHEDA DI AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2017

IL TUTORE VOLONTARIO

INTRODUZIONE

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, i minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane da gennaio a settembre 2017 sono stati 13.418 a fronte di un numero degli arrivi pari a 106.448¹. Una risposta a questo fenomeno è rappresentata da una nuova figura introdotta grazie alla legge 47/2017 su "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati": il tutore volontario.

CHI È IL MINORE NON ACCOMPAGNATO

Per minore straniero non accompagnato si intende il "minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 2 L. 47/2017).

CHI È IL TUTORE VOLONTARIO E COSA FA

Il tutore volontario è un cittadino che decide di svolgere il compito di rappresentanza legale di un minore arrivato in Italia solo per far sì che gli siano riconosciuti i suoi diritti. Si impegna così a vigilare sulle condizioni di accoglienza, a promuovere il suo benessere psico-fisico e a monitorare i suoi percorsi di educazione e integrazione.

Diventare tutore significa, infatti, agevolare le condizioni di un minore straniero che ha affrontato la migrazione in assenza di figure responsabili per la sua assistenza al fine di contribuire concretamente, una volta arrivato in Italia, alla sua protezione.

L'aspirante tutore volontario, prima di diventare tale, seguirà un corso di formazione di 24/30 ore e, in seguito, verrà inserito nell'albo istituito presso il Tribunale per i minorenni competente della regione di residenza. Da questo albo il giudice selezionerà un tutore volontario per ogni minore o, nel caso di fratelli, il tutore sarà lo stesso per tutti i fratelli.

Il tutore viene dunque nominato dal Giudice tutelare ed esercita, a titolo volontario e gratuito, la responsabilità genitoriale, nello specifico:

- svolge compiti di rappresentanza legale;
- favorisce il riconoscimento del minore senza alcuna discriminazione;

¹ Dato UNHCR



- promuove il benessere psico-fisico del minore;
- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore;
- amministra l'eventuale patrimonio del minore.

Diventare tutore volontario non implica necessariamente essere l'affidatario del minore: il minore non accompagnato, infatti, può essere affidato a strutture di accoglienza, oppure ad un affidatario diverso dal tutore volontario. In questo caso, sia l'affidatario che il tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze.

REQUISITI NECESSARI PER DIVENTARE TUTORE VOLONTARIO

Affinché un cittadino privato diventi tutore volontario è necessario che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione Europea;
- residenza anagrafica in Italia;
- aver compiuto 25 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione;
- ineccepibile condotta;
- disponibilità di tempo ed energie per esercitare la funzione.

La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema di "genitorialità sociale" incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra gli ex tutori e i ragazzi.